



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Maggio 2026

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni.....	1
3.	Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società	2
4.	Commento ai singoli articoli	2

1. Punti essenziali del progetto

L'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) sancisce il principio secondo il quale l'impiego di una persona del mestiere è una condizione per il rilascio di un'autorizzazione generale d'installazione per le imprese. Secondo l'ordinanza, sono considerate del mestiere le persone che hanno superato l'esame professionale superiore di esperto in installazioni e sicurezza elettriche. Sempre secondo l'ordinanza, la qualità di persona del mestiere può essere conseguita anche mediante un esame pratico (art. 8 cpv. 1 e 2 OIBT). In collaborazione con le usuali organizzazioni del mondo del lavoro del settore, nell'ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3) il DATEC ha stabilito i particolari dell'esame pratico in base all'articolo 8 capoverso 3 OIBT, nel quale devono essere valutate in ogni caso le competenze rilevanti ai fini della sicurezza conformemente all'esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza e all'esame professionale superiore quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche.

In base all'articolo 28 capoverso 2 della legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) nonché agli articoli 25 e 26 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), EIT.swiss ha elaborato i progetti di

- revisione dei regolamenti per l'esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza nonché
 - revisione del regolamento per l'esame professionale superiore quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche
- (cfr. FF 2025 2783).

Detti regolamenti sono stati approvati il 6 novembre 2025 dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Le modifiche possono essere così riassunte:

- il lavoro pratico scritto richiesto fino ad ora nel quadro dell'esame professionale superiore è stato sostituito dalla presentazione durante l'esame di un progetto pratico che viene approfondito durante una discussione tecnica. L'esame non è quindi più incentrato sulla valutazione formale di un lavoro scritto, bensì su una valutazione orale nella quale viene accordata maggiore importanza all'autonomia, alla comprensione della materia e alla capacità di argomentare;
- i rimanenti moduli (norme, sicurezza, elettrotecnica, studio di un caso, analisi di progetto) rimangono invariati nei contenuti, ma vengono ridotti nella durata; la fase di preparazione non si svolge più in loco bensì anticipatamente, il che consente uno svolgimento più efficiente e adeguato alla pratica.

Per garantire l'equivalenza dei percorsi formativi, l'ordinanza del DATEC deve quindi essere sottoposta a revisione, analogamente ai suddetti regolamenti per l'esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza e per l'esame professionale superiore quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche. Così facendo si garantisce sistematicamente un trattamento equo dei percorsi formativi e si assicura che alle persone del mestiere ai sensi dell'OIBT vengano posti gli stessi requisiti, indipendentemente dal percorso formativo seguito. Poiché l'attuazione dei nuovi regolamenti d'esame richiede diversi adattamenti tecnici ed organizzativi, è necessario che le modifiche entrino in vigore il 1° agosto 2026.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste non comportano oneri supplementari per Confederazione, Cantoni e Comuni in termini di personale o sul piano finanziario.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Il progetto non ha alcuna conseguenza su economia, ambiente e società.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 3 cpv. 2 lett. d

Nell'ambito della modifica del regolamento per l'esame professionale superiore quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche, il lavoro pratico scritto è stato sostituito da un progetto pratico. Con questo progetto il candidato deve dimostrare di essere in grado di sviluppare autonomamente, nell'ambito delle installazioni e della sicurezza, una soluzione orientata alla pratica. Il progetto pratico costituisce un incarico legato alla pratica professionale e, a differenza del lavoro pratico, non rappresenta un lavoro specialistico o di ricerca di carattere teorico. È volto all'approfondimento delle conoscenze tecniche nei settori delle installazioni, della sicurezza o della pianificazione.

L'adeguamento consente un allineamento con il numero 3.2 lettera g del regolamento per l'esame professionale superiore quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche.

Art. 4

Le modifiche dell'articolo 4 mirano a un'armonizzazione con ulteriori adeguamenti dei regolamenti d'esame. Per motivi redazionali è stata modificata la struttura dell'articolo, senza tuttavia apportare ulteriori modifiche di tipo materiale. Le modifiche derivanti dagli adeguamenti dei regolamenti d'esame sono nello specifico le seguenti:

il disciplinamento del lavoro pratico scritto non è più applicabile, in quanto, come già spiegato, è stato sostituito da un progetto pratico nel quadro delle modifiche del regolamento per l'esame professionale superiore quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche.

I capoversi 1, 2 e 3 corrispondono al numero 5.1.1 del regolamento per l'esame professionale superiore quale esperto in installazioni e sicurezza elettriche e al numero 5.1.1 del regolamento per l'esame professionale quale elettricista capo progetto in installazione e sicurezza; conformemente all'articolo 8 capoverso 3 OIBT vengono riprese tuttavia solo le parti d'esame rilevanti per la sicurezza.

Il capoverso 4 concerne la modifica relativa alla preparazione delle parti d'esame, che d'ora in avanti avrà luogo in anticipo e non in loco come avvenuto finora.

Il capoverso 5 riporta infine la nuova denominazione dell'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE) ribattezzata EIT.swiss.